

REGOLAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA

ART. 1 Ambito di applicazione e fonti

- 1.1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione dei lavori comunali in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
- 1.2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi stabiliti dalla Legge Quadro sui lavori pubblici art., 24, comma 6 – e alle disposizioni contenute nel Regolamento generale approvato con D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999.
- 1.3. In presenza di contratti misti, quando comprendano lavori, servizi e/o forniture si applicherà il presente Regolamento qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50%.

ART. 2 Limiti d'importo e divieto di frazionamento

- 2.1 Le procedure per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia definite dall'art. 1 sono consentite, in via generale, fino all'importo di € 200.000,00. Gli importi monetari, di volta in volta, determinati sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).
- 2.2. Nessun lavoro, fornitura o servizio d'importo superiore potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente Regolamento.

ART. 3 Tipologia degli interventi eseguibili in economia

3.1. Sono eseguiti in economia i lavori e gli interventi di:

- a) Manutenzione delle strade:
 - - spargimento della ghiaia e del pietrisco;
 - - rappezzi dei tronchi asfaltati e bitumati;
 - - spurgo delle cunette e dei condotti;
 - - riparazioni ai manufatti;
 - - innaffiamento;
 - - sistemazione delle banchine;
 - - regolazione della scarpate;
 - - manutenzione e installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali;di importo non superiore a 50.000 euro;
- b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, di importo non superiore a 50.000 euro;
- c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario, di importo non superiore a 50.000 Euro;
- d) manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di importo non superiore a 50.000 euro;
- e) manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco, di importo non superiore a 50.000 euro;
- f) manutenzione dei cimiteri di importo non superiore a 50.000 euro;

- g) lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere, impianti per la fascia di valore tra 50.000 e 200.000 euro, quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 19 e 20 della legge 109/94;
- h) lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- i) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto o in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore, quando vi e' necessita ed urgenza di completare i lavori;
- l) Lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti o Responsabili di settore;
- m) Lavori necessari per la compilazione dei progetti;
- n) Interventi non programmabili in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumita';
- o) La provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione di opere di cui alle lettere precedenti.

ART. 4 Programmazione e previsione

- 4.1 L'Amministrazione individuerà nei documenti di programmazione annuali l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia per i quali e' possibile formulare una previsione, seppur sommaria;
- 4.2 L'amministrazione individuerà, altresì, sempre in sede di Bilancio annuale per gli interventi "non preventivabili" un apposito stanziamento – per lavori da eseguirsi in economia – tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite alla media degli ultimi tre esercizi;

ART.5 Responsabile della procedura

- 5.1. Il Responsabile del Settore interessato, nell'ambito degli obiettivi e del budget assegnato dalla Giunta Comunale, avvia e dispone l'esecuzione di interventi in economia adottando gli atti previsti dalle normative vigenti.
- 5.2 Nel caso di esigenze imprevedute, che non e' possibile fronteggiare con le disponibilita' degli stanziamenti programmati, spetterà sempre al Responsabile del procedimento formulare, eni confronti dei competenti Organi della Amministrazione, la proposta tendente ad ottenere le disponibilita' necessarie a fronteggiare i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, delle regole previste dal presente Regolamento.

ART. 6 modalita' di esecuzione

- 6.1. I lavori, le forniture ed i servizi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
In amministrazione diretta;
Per cottimi;
In forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

ART. 7 Lavori in amministrazione diretta

- 7.1 Quando e' scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, Il Responsabile di Settore organizza ed esegue per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto

secondo il regolamento che disciplina l'accesso agli impieghi del comune, i lavori individuati tra le tipologie di cui al precedente art. 3.

7.2 Il Responsabile del procedimento, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'intervento.

7.3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono, comunque, comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

Art. 8 Lavori per cottimo

8.1 L'affidamento dei lavori mediante cottimo, e' preceduto da indagini di mercato fra almeno cinque imprese fermo restando il limite finanziario di 200.000 euro.

8.2 Per i lavori da affidarsi con questo sistema, di importo inferiore a 20.000 euro, si può procedere anche con affidamento diretto rivolto ad una sola ditta.

8.3 In tutti i casi in cui l'importo dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo sia compreso nella fascia tra i 20.000 e i 200.000 euro, si procede attraverso indagini di mercato fra almeno cinque imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione.

8.4 In quest'ultimo caso l'indagine di mercato o interpello preliminare può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione disponibilità e offerta in busta chiusa, oppure comunicata tramite fax o posta informatica.

8.5 La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo e' svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

8.6 Nella procedura di scelta del contraente non e' applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, prevista dall'art. 21 della Legge 109/94.

8.7 L'atto di cottimo deve indicare:

- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- le condizioni di esecuzione;
- il termine di ultimazione dei lavori;
- le modalità di pagamento;
- le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

8.8 Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.

Art. 9 Esecuzione con sistema misto

9.1. Si può procedere all'esecuzione dei lavori in economia in forma mista, quando motivi tecnici rendano necessaria l'esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nei precedenti artt. 7 e 8.

ART. 10 Regole di amministrazione

10.1. Per l'aggiudicazione dei lavori in economia e' sempre seguito unicamente il criterio del prezzo più basso.

10.2. Per le procedure di cottimo non e' consentita la tenuta di albi chiusi perche' contraria al principio generale della libera concorrenza.

ART.11 Lavori d'urgenza.

11.1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia e' determinata dalla necessit  di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.

11.2. Il verbale e' compilato dal Responsabile di Settore o da un tecnico all'uopo incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione della autorizzazione per l'esecuzione.

ART. 12 Lavori di somma urgenza

12.1 In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Settore o il Tecnico che si reca, prima sul luogo, pu  disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 11, la immediata esecuzione dei lavori e degli interventi entro il limite di 200.000. euro , o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumit .

12.2 L'esecuzione dei lavori di somma urgenza pu  essere affidata in forma diretta ad una o pi  imprese individuate dal Responsabile di settore.

12.3 Il prezzo delle prestazioni ordinate e' definito consensualmente con l'affidatario.

12.4 Il Tecnico incaricato compila , entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione degli interventi, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile di settore per la approvazione e alla Amministrazione Comunale per la necessaria copertura della spesa.

12.5 Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'intervento realizzato a quel momento.

ART. 13 Perizia suppletiva per maggiori spese

13.1 Ove durante l'esecuzione degli interventi in economia, la somma impegnata si riveli insufficiente , il Direttore dei lavori dovr  presentare una perizia suppletiva, entro i limiti di legge, verr  eventualmente approvata dal Responsabile di settore qualora non muti l'importo complessivo del quadro economico originario, viceversa dalla Giunta comunale.

ART. 14 Piani di sicurezza.

14.1. Quando previsto, in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo va allegato il piano di sicurezza che ne forma parte integrante e sostanziale, previsto dall'art. 31 della legge 11 Febbraio 1994 n. 109 e dal decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni e integrazioni:

ART. 15 Stipulazione del contratto e garanzie

15.1. I contratti per l'esecuzione dei lavori in economia possono essere stipulati:

a mezzo di per mezzo di scrittura privata da assoggettare a registrazione in caso d'uso;

- con atto separato di obbligazione, costituito da lettera offerta sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'ente;

- per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio.

15.2. Le ditte esecutrici sono tenute, limitatamente ai soli contratti di cottimo a presentare la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo delle commesse, al netto degli oneri fiscali. La polizza deve prevedere la rinuncia alla facoltà di quanto disposto dall'art. 1944, comma 2, del codice civile e cioè dalla facoltà di "convenire" che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale".

ART. 16 Tenuta della contabilità e collaudo

16.1 Per la tenuta della contabilità. La direzione lavori e il collaudo si applicano ai lavori eseguiti in economia le regole generali della legge unitamente a quelle specifiche del vigente regolamento generale.

ART. 17 Entrata in vigore

Il presente regolamento, entrerà in vigore il giorno stesso dell'esecutività della deliberazione di Approvazione, ai sensi del vigente Testo Unico n. 267/2000 e del vigente statuto comunale.